

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, concernente il riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

Visto l'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, comma 3, come sostituito dall'art. 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il quale stabilisce che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica determina ed aggiorna la misura del diritto annuale dovuto ad ogni singola camera di commercio da parte di ciascuna impresa iscritta o annotata nel registro di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, da applicare secondo le modalità di cui al comma 4, stesso art. 17, ivi compresi gli importi minimi che comunque non possono essere inferiori a quelli dovuti in base alla normativa vigente alla data di entrata della citata legge 23 dicembre 1999, n. 488 e quelli massimi, nonché gli importi dei diritti dovuti in misura fissa. Con lo stesso decreto sono altresì determinati gli importi del diritto applicabili alle unità locali;

Tenuto conto che la misura del diritto annuale è determinata in conformità alla metodologia di cui al comma 4 dell'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come sostituito dall'art. 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il comma 4, lettera *c*) dell'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come sostituito dall'art. 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il quale stabilisce che alla copertura del fabbisogno finanziario delle camere di commercio si sopperisce mediante diritti annuali fissi per le imprese iscritte o annotate nella sezione speciale del registro delle imprese e mediante applicazione di diritti commisurati al fatturato dell'esercizio precedente, per gli altri soggetti;

Visto in particolare il comma 4, lettera *d*) dell'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come sostituito dall'art. 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il quale stabilisce che nei primi due anni di applicazione della norma l'importo del diritto annuale non potrà comunque essere superiore del 20% rispetto al diritto annuale riscosso in base alla normativa vigente alla data di entrata in vigore della stessa legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, con il quale è stato adottato il regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione di registro delle imprese;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, concernente la semplificazione delle norme in materia di registro delle imprese;

Sentiti l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le organizzazioni imprenditoriali di categoria, maggiormente rappresentative a livello nazionale;

Decreta:

1. 1. Le misure del diritto annuale dovuto ad ogni singola camera di commercio da ogni impresa iscritta o annotata nel registro di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, per l'anno 2002, sono determinate applicando le disposizioni del presente decreto.

2. 1. Per le imprese iscritte e per le imprese individuali annotate nella sezione speciale del registro delle imprese il diritto annuale è dovuto nella misura fissa di 80,00 euro.

2. Per le imprese con ragione di società semplice, non agricola, il diritto annuale è dovuto nella misura di 144,00 euro.

3. 1. Per tutte le imprese iscritte nella sezione ordinaria del registro delle imprese, ancorché annotate nella sezione speciale, il diritto annuale è determinato applicando al fatturato dell'esercizio 2001 le seguenti misure fisse o aliquote per scaglioni di fatturato:

Scaglioni di fatturato		Aliquote
da euro	a euro	
fino a	516.456,90	373,00 euro (misura fissa)
516.456,91	2.582.284,50	0,0070%
2.582.284,51	51.645.689,91	0,0015%
51.645.689,92		0,0005%
		(fino ad un massimo di 77.500,00 euro)

2. In via transitoria per l'anno 2002, nel caso in cui gli importi derivanti dall'applicazione delle aliquote per scaglioni di fatturato di cui al comma 1 siano superiori all'importo dovuto per l'anno 2001 aumentato del 6%, le imprese sono tenute al pagamento dell'importo versato nel 2001 incrementato solo del 6%.

4. 1. Le nuove imprese iscritte o annotate nella sezione speciale del registro delle imprese nel corso del 2002 e dopo l'entrata in vigore del presente decreto, sono tenute al versamento dei diritti di cui al precedente art. 2, al momento dell'iscrizione o dell'annotazione.

2. Le nuove imprese iscritte nella sezione ordinaria del registro delle imprese nel corso del 2002 e dopo l'entrata in vigore del presente decreto, rientrano tutte nel 1° scaglione della tabella di cui al comma 1 del precedente art. 3. In via transitoria, per l'anno 2002, le stesse sono tenute a versare, al momento dell'iscrizione, i seguenti diritti:

imprese individuali; 80 euro;

società semplici non agricole; 144 euro;

società cooperative; 80 euro;

consorzi; 80 euro;

società di persone; 151 euro;

società di capitali; 373 euro.

3. Le nuove imprese iscritte nel registro delle imprese nel corso del 2002, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, e che, al momento dell'iscrizione, hanno versato un diritto inferiore a quello dovuto per l'anno 2002, come stabilito dal presente decreto, sono tenute a versare la differenza con le modalità e nei termini che saranno loro comunicati dalla camera di commercio competente.

4. Le nuove imprese iscritte nel registro delle imprese nel corso del 2002, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, e che, al momento dell'iscrizione, hanno versato un diritto superiore a quello dovuto per l'anno 2002, come stabilito dal presente decreto, saranno rimborsate, per un ammontare pari al maggior diritto versato direttamente dalla camera di commercio competente, con le modalità stabilite dalla stessa.

5. 1. Le imprese che esercitano attività economica anche attraverso le unità locali devono versare, per ciascuna di queste ultime, in favore delle camere di commercio nel cui territorio ha sede l'unità locale, un importo pari al 20 per cento di quello dovuto per la sede principale, fino ad un massimo di 103,00 euro.

2. Le unità locali di imprese con sede principale all'estero di cui all'art. 9, comma 2, lettera *b*) del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, devono versare per ciascuna di esse in favore della camera di commercio nel cui territorio competente ha sede l'unità locale, un diritto annuale pari a 110,00 euro.

3. Non sono tenuti al pagamento del diritto annuale gli esercenti le attività economiche di cui all'art. 9, comma 2, punto *a*) del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581.

6. 1. Il diritto annuale è versato, in unica soluzione, con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.

2. L'attribuzione alle singole camere di commercio delle somme relative al diritto annuale versato attraverso il modello F24 ha luogo mediante l'utilizzo delle contabilità speciali di girofondi presso le sezioni di tesoreria.

3. Tali somme dovranno essere giornalmente riversate nei corrispondenti conti di tesoreria unica intestati alle camere di commercio.

7. 1. La quota del diritto annuale riscosso per l'anno 2002 in base al presente decreto interministeriale da riservare al fondo perequativo di cui all'art. 18, comma 5, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, è stabilita per ogni camera di commercio, applicando le seguenti aliquote percentuali:

4,8% sulle entrate da diritto annuale fino a 5.164.569,00 euro;

5,8% sulle entrate da diritto annuale oltre 5.164.569,00 euro fino a 10.329.138,00 euro;

6,8% oltre 10.329.138,00 euro.

2. L'ammontare del fondo perequativo è utilizzato per il 55% a favore delle camere di commercio che presentano rigidità di bilancio (rapporto tra spese obbligatorie che abbiano carattere di generalità per le camere di commercio su tutto il territorio nazionale e il totale delle entrate correnti) per diseconomie di scala connesse a un ridotto numero di imprese iscritte e per il restante 45% per la realizzazione di progetti intesi a verificare e a migliorare lo stato di efficienza dell'esercizio delle funzioni amministrative attribuite da leggi dello Stato al sistema delle camere di commercio.

3. Per la ripartizione del fondo perequativo vengono applicati i criteri e le modalità stabiliti nel regolamento adottato con deliberazione del consiglio dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e approvato dal Ministero delle attività produttive.

4. Tale regolamento potrà prevedere, tra l'altro, modalità perequative a favore delle camere di commercio, in situazione di rigidità di bilancio o con ridotto numero di imprese iscritte, connesse alla presenza di unità locali di imprese con sede legale in altre province.

5. L'Unione italiana delle camere di commercio riferisce, annualmente, al Ministero delle attività produttive, Direzione generale del commercio, delle assicurazioni e dei servizi, circa i risultati della gestione del fondo perequativo.
